

Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2011, n. 6-2568

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di CASALVOLONE (NO). Approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale denominato "Nuovo P.R.G.C. 2006".

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Casalvolone (NO) - già dotato di un Piano Regolatore Generale approvato a livello intercomunale con D.G.R. n. 70-16943 in data 10.11.1987 e successivamente variato - nel rispetto dei disposti fissati dall'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

- individuare, con deliberazione consiliare n. 26 in data 24.7.2006, esecutiva ai sensi di legge, gli indirizzi programmatici del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale "2006";
- predisporre, con deliberazione consiliare n. 27 in data 24.7.2006, esecutiva ai sensi di legge, il progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale;
- controdedurre, con deliberazione consiliare n. 4 in data 1.2.2007, esecutiva ai sensi di legge, alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti preliminari;
- adottare, con deliberazione consiliare n. 6 in data 1.2.2007, successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 25 in data 24.7.2007, esecutive ai sensi di legge, il progetto definitivo dello Strumento Urbanistico in argomento;

dato atto che, sulla base delle valutazioni espresse in data 25.7.2011 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, si ritiene meritevole di approvazione il nuovo Piano Regolatore Generale "2006" del Comune di Casalvolone, adottato e successivamente integrato con deliberazioni consiliari n. 6 in data 1.2.2007 e n. 25 in data 24.7.2007, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 25.7.2011, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione ed all'adeguamento delle prescrizioni proposte alle disposizioni di legge vigenti e alla salvaguardia del territorio;

preso atto della Certificazione in data 7.8.2007 a firma del Sindaco, del Segretario Comunale e del Responsabile del Procedimento del Comune di Casalvolone circa l'iter di formazione del Piano Regolatore Generale Comunale;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

preso atto del parere dell'ARPA prot. n. 11682 in data 3.2.2010;

vista la documentazione relativa al nuovo Piano Regolatore Generale che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art. 3 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il nuovo Piano Regolatore Generale "2006" del Comune di Casalborgone (NO), adottato e successivamente integrato con deliberazioni consiliari n. 6 in data 1.2.2007 e n. 25 in data 24.7.2007, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 25.7.2011, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

ART. 2

Con la presente approvazione il nuovo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Casalborgone (NO) – introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001;

ART. 3

La documentazione relativa al nuovo Piano Regolatore Generale "2006" del Comune di Casalborgone, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 6 in data 1.2.2007, comprensiva dell'elaborato relativo alla proposta di controdeduzioni alle osservazioni e deliberazione consiliare n. 25 in data 24.7.2007, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

Elab.A: Norme Tecniche di Attuazione

Elab.B Relazione

All.1 all'elaborato B: Rilievo urbanistico edilizio

All.2 all'elaborato B: Analisi del nucleo di antica formazione

Elab.C: Relazione di compatibilità ambientale

Elab.D: Relazione sulla reiterazione dei vincoli

Elab.E: Scheda quantitativa dei dati urbani

Elab.F: Repertorio comunale per i beni paesistici e storici

Elab.G: Dispositivo di controdeduzioni alle osservazioni del progetto preliminare

Tav.R1: Destinazione d'uso degli edifici – scala 1:2.000

Tav.R2: Altezza degli edifici – scala 1:2.000

Tav.R3: Consistenza degli edifici – scala 1:2.000

Tav.R4: Urbanizzazioni primarie esistenti – scala 1:2.000

Tav.R5: Urbanizzazioni secondarie esistenti – scala 1:2.000

Tav.R6: Aziende agricole esistenti all'interno dell'abitato – scala 1:2.000

Tav.R7: Destinazione d'uso degli edifici rurali esistenti all'esterno dell'abitato scala 1:1.000

Tav.R8: Adeguamento alla L.R.28/99 e s.m.i. "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte" – scala 1:1.500

Tav.R9: Vincoli incidenti sul territorio – scala 1:5.000

Tav.P1: Mosaicatura dei P.R.G.C. dei Comuni contermini – scala 1:25.000 (D.C. 6/07)

Tav.P2: Azzonamento del territorio comunale – scala 1:5.000

Tav.P3: Azzonamento del centro abitato: usi e modalità d'intervento – scala 1:2.000

Tav.P4: Destinazione d'uso e perimetrazione degli edifici rurali esistenti all'esterno dell'abitato - scala 1:1.000

Tav.P5: Nucleo di antica formazione (NAF): modalità d'intervento – scala 1:1.500

- Tav.P6: Azzonamento del territorio comunale e classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:5.000
- Elab. Relazione geologico-tecnica
- Elab. Integrazioni alla Relazione geologico-tecnica – Aree di nuova viabilità
- Elab. Norme di carattere geologico
- Elab.All.1: Schede di rilevamento manufatti delle opere di difesa (S.I.C.O.D.)
- Tav.1: Carta geologica, geomorfologica e del dissesto – scala 1:10.000
- Tav.2: Carta del reticolato idrografico – scala 1:10.000
- Tav.3: Carta delle opere di difesa censite – scala 1:10.000
- Tav.4: Carta degli eventi alluvionali – scala 1:10.000
- Tav.5: Carta geoidrologica – scala 1:10.000
- Tav.6: Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000
- Tav.7: Carta litotecnica – scala 1:10.000
- Elab. Relazione descrittiva del piano di classificazione acustica del territorio comunale (revisionato in seguito all'adozione del progetto preliminare del P.R.G.C. 2006 con D.C.C. n. 27 del 24.07.2006)
- Elab. Relazione verifica di compatibilità acustica del progetto definitivo del P.R.G.C. luglio 2006 (L.R. 56/77 s.m.i) con il piano di classificazione acustica del territorio comunale approvato con D.C.C. n. 4 del 10 marzo 2005
- Tav. 1 Carta rappresentante il piano di classificazione acustica – scala 1:5.000
- Elab. Relazione tecnica
- Tav.1: Uso dei suoli - Planimetria generale – scala 1:5.000
- Tav.P1: Mosaicatura dei P.R.G.C. dei Comuni contermini – scala 1:25.000 (D.C. 25/07).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Novara
angelamaria.malosso@regione.piemonte.it

Data 25 luglio 2011

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n.6-2568 in data 13-9-2011

OGGETTO: Comune di CASALVOLONE
Provincia di NOVARA
PIANO REGOLATORE GENERALE 2006
Delibera di Consiglio Comunale n.6 in data 1.2.2007 integrata con
Delibera di Consiglio Comunale n.25 in data 24.7.2007
L.R.5.12.1977 n.56 e s.m.i.
Pratica n.A70240

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della L.r. 5.12.1977 n.56 e s.m.i. per le motivazioni espresse nella relazione del 25.7.2011.

a) La cartografia del PRGC è modificata come segue:

Tav.P6-Azzonamento del territorio comunale e classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica (scala 1:5.000): la fascia di rispetto della Roggio Osia, in sponda destra, limitatamente al tratto a confine con il comune di Casalino, coincidente con la "fascia di rispetto dei corsi d'acqua principali-art.4.2.4" deve essere intesa come sottoclasse IIIa1 di cui all'art.6 delle *Norme di carattere geologico* e dell'art.4.1.6 dell'Elab.A-Norme Tecniche di Attuazione.

Tav.P6: la legenda alla voce Vincoli, dopo la dicitura "fascia di rispetto dei corsi d'acqua principali" è integrata con "la fascia della Roggio Osia, nel tratto al confine con il comune di Casalino è ascritta alla classe IIIa1."

L'area destinata ad *Attrezzature private per il tempo libero di progetto* sita in località Tre Croci e individuata nelle **tavole P1, P2, P3 e P6** è stralciata e ricondotta alla destinazione agricola.

Le Tavole **P1, P2, P3 e P6** sono così modificate:

- La porzione di area produttiva di nuovo impianto ricompresa all'interno della fascia del pozzo idropotabile di Casalvolone è stralciata.
- L'area produttiva di nuovo impianto in prossimità della Cascina Molino Oggiola è stralciata.

b) L'Elab. "Relazione Geologico Tecnica - Schede", cap.5.3 è così integrato:

Scheda Area 6: al paragrafo "Condizioni per l'uso dell'area" è aggiunto il seguente testo: "Indipendentemente dalla classificazione di sintesi, è inedificabile e inidonea all'utilizzazione urbanistica la fascia in classe IIIa1 lungo il corso d'acqua denominato "Fontanone" nella parte meridionale del lotto."

Via Domimoni
28100 Novc.
Tel.0321.6667
Fax 0321.6667



Scheda Aree 7, 8, 9, 10, 11: è aggiunto al paragrafo "Condizioni per l'uso dell'area" il seguente testo: *"Indipendentemente dalla classificazione di sintesi, sono inedificabili e inidonee all'utilizzazione urbanistica le fasce in classe IIIa1 (individuate nella tavola 3 del cap. 5.3 della Relazione Geologico-Tecnica) lungo il tracciato delle Fontane Passone e Tornielli."*

Schede Aree 12 e 13: è aggiunto al paragrafo "Condizioni per l'uso dell'area" il seguente testo: *"Indipendentemente dalla classificazione di sintesi, è inedificabile e inidonea all'utilizzazione urbanistica la fascia in classe IIIa1 (individuata nella tavola 3 del cap. 5.3 della Relazione Geologico-Tecnica) lungo il tracciato del Cavo Marcitone."*

Scheda Area 14: è aggiunto al paragrafo "Condizioni per l'uso dell'area" il seguente testo: *"Indipendentemente dalla classificazione di sintesi, è inedificabile e inidonea all'utilizzazione urbanistica una fascia della profondità di 10 metri lungo il tracciato della Fontana Crocetta."*

Scheda Area 18: al paragrafo "Condizioni per l'uso dell'area" è aggiunto: *"Sono inedificabili e inidonee all'utilizzazione urbanistica le fasce in classe IIIa1 lungo la Roggia Bolgora e la Fontana Tornielli."*

c) L'Elaborato "Integrazioni alla Relazione Geologico-tecnica, Aree di nuova viabilità":

Al paragrafo "Condizioni per l'uso dell'area", dopo la frase "gli eventuali interventi ... omissis ... sulle aree circostanti" è aggiunto:

"In particolare bisognerà evitare che la strada svolga funzione di ostacolo ai deflussi costituenti i fenomeni di allagamento Ema evidenziati sulla tavola 6, ed i conseguenti effetti negativi sulle aree edificate a valle. Inoltre gli attraversamenti della Fontana Crocetta non dovranno in alcun modo restringere le sezioni di deflusso della stessa."

In tutte le "Schede geologico-tecniche" (capo 5.3 dell'elab.Relazione Geologico-Tecnica ed elaborato Integrazioni alla Relazione Geologico-Tecnica, Aree di nuova viabilità)

- tutti i riferimenti alla Classe IIIb1 sono da intendersi come Classe IIIa1.
- al termine della voce "Condizioni per l'uso dell'area" sono aggiunti i seguenti punti:
 - * *"all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua vige il vincolo dell'inedificabilità;*
 - * *per le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico si applicano i disposti dell'art.9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI; in particolare, per i nuovi insediamenti ricadenti in aree Ema (pericolosità media o moderata) e per le infrastrutture lineari, riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, ricadenti anch'esse in aree in dissesto occorre la redazione di uno studio di compatibilità degli interventi stessi con lo stato di dissesto esistente, valicato dall'Autorità competente."*

d) L'Elaborato "Norme di carattere geologico" è integrato e modificato come segue:

Art.1:

al 3° comma: l'elenco puntato è sostituito con il seguente

- *"Tavola 6-Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica estesa all'intero territorio comunale, alla scala 1:10.000;*
- *Tavola P6-Azzonamento del territorio comunale e classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, alla scala 1:5.000;*
- *Stralci cartografici alla scala di Piano limitatamente alle aree oggetto del NUOVO progetto di PRGC, inserite nell'elaborato Relazione Geologico-Tecnica "*

al 5° comma: i primi due punti dell'elenco puntato sono stralciati e sostituiti con i seguenti:

- *le disposizioni di cui al D.M. 14/1/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";*
- *le disposizioni di cui al D.M. 11/3/1988 dove applicabili;*
- *tutte le norme di carattere geologico, geotecnico ed idrogeologico presenti nella L.R. 56/1977 e s.m.i., nella Circ. P.G.R. del 18/7/1989 n. 16/URE e nella Circolare P.G.R., n.7/LAP del 8/5/1996"*

Quale ultimo comma è inserito il seguente testo *"Le classificazioni contenute nella Tav.6-Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (scala 1:10.000) ai fini della*



definizione delle classificazioni, sono cogenti e prevalenti anche se difformi da quelle contenute nella Tav.P6, ad eccezione che per il reticolo idrografico e le relative fasce, per i quali deve essere effettuata una lettura comparata delle Tavole 6 e P6, adottando per ogni corso d'acqua la classificazione più restrittiva."

Art.3:

- Quale 1° comma è aggiunto il seguente testo: *"Dovranno essere integralmente rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nello studio geologico costituito dagli elaborati elencati all'art.1.1.2, c. 2 delle NTA del PRG. (Elab.A)."*
- In riferimento al R.D.523/1904, la dizione "art.98" è stralciata e sostituita da "art.96".
- Al termine del 3° comma, dopo le parole "valutazione degli eventuali cedimenti provocati." si aggiunge il seguente testo:
"Il ricorso all'innalzamento artificiale del piano campagna, al fine di evitare possibili coinvolgimenti dei nuovi manufatti in eventi alluvionali, è permesso qualora sia accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico nel corso della piena provocando danni alle aree adiacenti. Nelle zone acclivi una particolare attenzione dovrà essere posta nella regimazione delle acque superficiali, che andranno captate, regimate e convogliate in impluvi naturali. Qualora siano necessari sbancamenti artificiali delle scarpate e riporti di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve ed a lungo termine, la stabilità dei pendii. Non dovranno essere ammessi nuovi manufatti interrati al di sotto della massima escursione della falda freatica. In riferimento al PAI, si richiamano i disposti dell'art.18 c.7 delle Norme di Attuazione del PAI stesso."
- Il 4° comma è così integrato:
 - * al primo punto, dopo le parole "attraversamento viabilistico" è aggiunto: *"tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, non dovranno essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia forma e sezione, subire restringimenti d'alveo e rettifiche del loro naturale percorso; è fatto inoltre divieto assoluto di edificare al di sopra dei corsi d'acqua intubati";*
 - * il secondo punto è stralciato e sostituito con il seguente: *"le eventuali opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle verifiche di portata"; non sono ammesse occlusioni, nemmeno parziali, dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata, tramite riporti vari; dovrà essere costantemente garantita la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, naturali o artificiali, pubblici o privati, limitrofi agli insediamenti previsti, verificando le loro sezioni di deflusso, soprattutto per i tratti d'alveo intubati, ed adeguando quelle insufficienti".*

Art.4: al terzo punto è stralciato il riferimento alla "classe IIIb1".

Art.6:

- nel titolo è stralciata la dicitura "Classe IIIb1";
- al 3° comma è aggiunto *"le aree comprese nella fascia di rispetto della Roggia Osia, nel tratto a confine con il comune di Casalino, sono ascritte alla Classe IIIa1."*
- l'ultimo comma che recita "Per quanto riguarda gli edifici ... omissis ... altre sottoclassi IIIb." è stralciato e sostituito con il seguente: *"Per gli edifici compresi all'interno della classe IIIa, con esclusione di quelli ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, è ammessa la manutenzione dell'esistente, comprensiva degli adeguamenti igienico-funzionali."*

e) L'elaborato A -Norme di Attuazione è modificato ed integrato come segue

Art.1.1.3: è inserito il seguente ultimo paragrafo: *"Dalla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale risultano attivate le misure di salvaguardia previste dall'art.143, comma 9, del D.Lgs 42/2004 e, pertanto, non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 42/2004 interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33 delle NTA del suddetto Piano Paesaggistico Regionale."*



Art.2.2.5, 4° comma, voce "RC2 Restauro Conservativo", al secondo capoverso

- il secondo punto "Consolidamento...(omissis)...verticali esterne" è stralciato
- il terzo punto "Modifiche...(omissis)... verticali interne" è stralciato
- il quarto punto "Consolidamento e rifacimento...(omissis)...verticali esterne" è stralciato
- il quinto punto "Modifiche...(omissis)...verticali interne" si intende stralciato
- al nono punto, dopo le parole "alle parti comuni;" è inserita la dizione "a condizione che non alterino in modo significativo la lettura tipologico-distributiva del fabbricato."
- al tredicesimo punto, dopo le parole "vetro a giorno;" è inserito "costituenti incremento volumetrico."

Art.2.4.1, 4° comma, voce "C5": la parola "aggiunti" è sostituita con "realizzati".

art.3.1.1: quale ultimo comma è inserito: "Dal momento che il Comune di Casalvolone risulta classificato nell'Allegato A - Classificazione sismica dei comuni italiani - dell'ordinanza 3274/2003 in zona 4, dovranno essere rispettati i disposti di cui al punto 59 della Circolare PRG n.1/DOP del 27.4.2004. Il medesimo punto 5) della succitata Circolare PRG n.1/DOP/2004 stabilisce altresì che l'obbligo della progettazione antisismica riguarda gli interventi di nuova edificazione individuati all'interno dell'Allegato B della DGR n.64-11402 del 23.12.2003 (la quale elenca negli Allegati A, B e C tre categorie di opere ed edifici strategici) nonché degli edifici di competenza statale."

Art.3.2.5: quale ultimo comma è inserito: "La fascia di rispetto dell'area a servizio degli impianti urbani prevista dal PRGC per la localizzazione del nuovo impianto di depurazione è di ml.100 misurati dal perimetro dell'area, anche in difformità da quanto indicato nelle Tavole di Piano."

Art.3.3.1: il testo è integralmente stralciato e sostituito con il seguente.

"Il centro storico individuato nella Tav.P5 (1:1.500) è individuato ai sensi dell'art.24 della L.R.56/77 e s.m.i.

Gli interventi sono ammessi, nelle loro modalità attuative, nel rispetto delle norme contenute al capo 3° delle presenti norme; essi dovranno comunque tendere al mantenimento dei caratteri morfologici e tipologici dei fabbricati esistenti, in coerenza anche con il PTP.

E' fatto obbligo della conservazione degli spazi pubblici di antica formazione presenti e del mantenimento delle loro caratteristiche."

Art.3.3.2: il testo è integralmente stralciato e sostituito con il seguente.

"Gli edifici rurali esistenti all'esterno dell'abitato perimetrali nella Tav.P4 (1:1.000) sono da considerarsi strutture che costituiscono fattori di caratterizzazione del territorio e che connotano il paesaggio agrario, per i quali si rende necessario che gli interventi siano finalizzati al recupero ed alla conservazione dell'esistente, nel rispetto delle modalità attuative contenute nelle norme di cui al Capo 3°, in coerenza anche con il PTP."

Art.3.3.4:

- **1° comma:** alla 6° e 7° riga sono stralciate le parole "Urbanistica" e "e di riqualificazione urbanistica".
- **4° comma:** si intendono stralciate le dizioni "D" e "DR" in quanto interventi non individuati nella Tav.P5.
- **16° comma:** seconda lineetta è stralciata la sigla "DR". Sono stralciate le ultime due lineette.

Art.3.3.5:

- **7° comma:** al termine è aggiunto "Tali Interventi devono essere realizzati nel rispetto dei parametri edilizi esistenti sui fabbricati (Volume e altezza) con l'incremento del 5% del Volume esistente."
- **9° comma:** alla seconda lineetta è stralciato "o del numero di piani degli edifici contigui più alti," e aggiunto al termine ",senza produrre allineamenti lineari delle cortine."
- **11° comma:** il primo punto è stralciato in quanto non coerente con la classificazione della zona.

Art.3.3.6:

- **10° comma:** è stralciato "l'intera Sul preesistente... omissis ... comma 6."



- **16° comma:** è stralciato “possono recuperare ... omissis ... in deroga ai” e sostituito con “*sono attuabili con l'applicazione dei*”

art.3.4.1, 5° comma: al termine è aggiunto “*Standard = art.21 della L.R.56/77 e s.m.i.*”

Art.3.4.1, 13° comma: la dicitura “L'introduzione di destinazioni compatibili ... omissis ... iniziativa privata” è stralciata e sostituita con “*, a condizione che venga mantenuta inalterata la struttura originaria del fabbricato denominato Palazzo Tornelli, vincolato ai sensi del D.Lgs.n.42/2004, in coerenza con quanto indicato all'art.3.3.3. Per i fabbricati insistenti sulla suddetta area sono ammessi gli interventi di cui all'art.2.4.1, lettere A1, B1, C5 e G1.*”

Art.3.4.2, 5° comma: al termine è aggiunto “*Standard = art.21 della L.R.56/77 e s.m.i. comprensivo di quote di verde con funzione di mitigazione ambientale*”

Art.3.4.2, 14° comma: al termine del è aggiunto: “*In tale area sono realizzabili unicamente interventi di ampliamento della contigua attività produttiva esistente a condizione che sia esclusivamente di tipo artigianale e non interferisca in termini di rumore, polveri, fumi ecc., con il contesto residenziale circostante. L'intervento dovrà essere attuato mediante SUE e/o permesso di costruire convenzionato esteso all'intero ambito all'interno del quale dovranno essere verificate e individuate le aree a servizi di cui all'art.21 della L.U.R. sia per l'esistente che per il nuovo fabbricato.*”

Art.3.4.2: quale ultimo comma è aggiunto: “*Le aree site in fregio alla via Villata sono attuabili unicamente per l'ampliamento dell'attività produttiva ad esse confinanti, mediante redazione di un SUE unitario che attui la seguente prescrizione: l'area ricompresa nella fascia di rispetto cimiteriale dovrà rimanere ineditata; la sua superficie, a seguito dell'utilizzo della sua potenzialità edificatoria da trasferirsi sull'area produttiva esistente, dovrà essere attrezzata a servizi ed in particolare a verde piantumato che assuma la funzione di mitigazione ambientale.*”

Art.3.6.3:

1° comma: dopo le parole “e pesca sportiva,” è aggiunto “*in località Molino della Morte,*”

4° comma:

- **7° riga:** dopo le parole “per la pesca sportiva” è aggiunto “*nel rispetto delle norme del PAEP.*”
- **ultima riga:** dopo le parole “l.r.69/78” è aggiunto “*e nel rispetto delle norme del PAEP.*”

5° comma: il parametro It è stralciato e sostituito con “*It= 0,10 mc/mq*”
il parametro Sc è stralciato e sostituito con “*Sc=10% della Sf*”

Quale **ultimo comma** è inserito il seguente testo:

“L'attuazione delle aree oggetto del presente articolo è subordinata alla verifica di compatibilità urbanistica con il sistema di pianificazione territoriale sovraordinato da effettuarsi da parte della Provincia di Novara ad avvenuta approvazione del PAEP ed al maggior approfondimento degli indirizzi contenuti nel PTO previsto per l'ambito di valorizzazione turistico-ricreativa dell' “Est Sesia”, ai sensi dell'art.4.17 delle NTA del PTP, così come richiamato dall'art.4.4.1 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.”

Art.3.7.4:

- **2° comma:** alla voce “Ammesse” è stralciato “individuato nelle Tavole di PRG, tutte” e sostituito con “*con contestuale Variante al PRGC sono ammesse*”
- **3° comma:** è stralciato il testo “SUE esteso ... omissis ... commi 10 e 11.”
- **commi 8, 9 e 10:** sono stralciati;

Art.4.1.1, 3° comma: l'elenco puntato è sostituito con il seguente:

- *“Tavola 6 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica estesa all'intero territorio comunale, alla scala 1:10.000;*
- *Tavola P6 - Azionamento del territorio comunale e classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, alla scala 1:5.000;*



- *Stralci cartografici alla scala di Piano limitatamente alle aree oggetto del nuovo progetto di PRGC, inserite nell'elaborato Relazione Geologico-Tecnica.*
Ai fini dell'individuazione delle classi di idoneità si prescrive la cogenza della classificazione contenuta nella Tav.6, anche in difformità di rappresentazione sulla tav.P6, ad eccezione del reticolo idrografico per il quale si deve procedere ad una lettura comparata delle Tavv.6 e P6."

Art.4.1.1, 5° comma: si sostituiscono i primi due punti dell'elenco puntato del, con i seguenti:


- *le disposizioni di cui al D.M. 14/1/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";*
le disposizioni di cui al D.M. 11/3/1988 dove applicabili;
- *tutte le norme di carattere geologico, geotecnico ed idrogeologico presenti nella L.R. 56/1977 e s.m.i., nella Circ. P.G.R. del 18/7/1989 n. 16/URE e nella Circolare P.G.R., n.7/LAP del 8/5/1996"*

Art.4.1.3:

- *Quale 1° comma è aggiunto il seguente testo: "Dovranno essere integralmente rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nello studio geologico costituito dagli elaborati elencati all'art.1.1.2, c. 2 delle NTA del PRG. (Elab.A)."*
- *In riferimento al R.D.523/1904, la dizione "art.98" è stralciata e sostituita da "art.96".*
- *Al termine del 1° comma è aggiunto:
"La fascia indicata in sponda destra della Roggia Osia nella Tav.P6, coincidente con la fascia di rispetto dei corsi d'acqua principali (art.4.2.2) è da intendersi individuata in classe IIIa1.
Per tutti i corsi d'acqua, l'effettiva classe di idoneità delle aree ad esse prospicienti è definita dalla lettura comparata delle Tavv.6 e P6, adottando la classificazione più restrittiva."*
- *Al termine del 3° comma, dopo le parole "valutazione degli eventuali cedimenti provocati." è aggiunto:
"Il ricorso all'innalzamento artificiale del piano campagna, al fine di evitare possibili coinvolgimenti dei nuovi manufatti in eventi alluvionali, è permesso qualora sia accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico nel corso della piena provocando danni alle aree adiacenti.
Nelle zone acclivi una particolare attenzione dovrà essere posta nella regimazione delle acque superficiali, che andranno captate, regimate e convogliate in impluvi naturali.
Qualora siano necessari sbancamenti artificiali delle scarpate e riporti di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve ed a lungo termine, la stabilità dei pendii. Non dovranno essere ammessi nuovi manufatti interrati al di sotto della massima escursione della falda freatica.
In riferimento al PAI, si richiamano i disposti dell'art.18 c.7 delle Norme di Attuazione del PAI stesso."*
- *Il 4° comma è così integrato:
* al primo punto, dopo le parole "attraversamento viabilistico" è aggiunto: "tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, non dovranno essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia forma e sezione, subire restringimenti d'alveo e rettifiche del loro naturale percorso; è fatto inoltre divieto assoluto di edificare al di sopra dei corsi d'acqua intubati";
* il secondo punto è stralciato e sostituito con il seguente: "le eventuali opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle verifiche di portata"; non sono ammesse occlusioni, nemmeno parziali, dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata, tramite riporti vari; dovrà essere costantemente garantita la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, naturali o artificiali, pubblici o privati, limitrofi agli insediamenti previsti, verificando le loro sezioni di deflusso, soprattutto per i tratti d'alveo intubati, ed adeguando quelle insufficienti".*

Art.4.1.4:

*Si stralcia il riferimento alla "classe IIIb1" contenuto nel terzo punto e si inserisce il seguente ultimo comma:
"Le classificazioni contenute nella Tav.6-Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (scala 1:10.000) ai fini della definizione delle classificazioni, sono cogenti e prevalenti anche se difformi da quelle contenute nella Tav.P6, ad eccezione che per il reticolo idrografico e le relative fasce, per i quali deve essere effettuata una lettura comparata delle Tavole 6 e P6, adottando per*



ogni corso d'acqua la classificazione più restrittiva. Tutti i riferimenti alla Classe IIIb1 sono da intendersi come Classe IIIa1."

art.4.1.6:

- si stralcia dal titolo il riferimento alla "Classe IIIb1"
- al 2° comma, quale ultimo punto è aggiunto *"le aree comprese nella fascia di rispetto della Roggia Osia, nel tratto a confine con il comune di Casalino, sono ascritte alla Classe IIIa1."*
- l'ultimo comma che recita "Per quanto riguarda gli edifici ... omissis ... altre sottoclassi IIIb." è stralciato e sostituito con il seguente: *"Per gli edifici compresi all'interno della classe IIIa, con esclusione di quelli ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, è ammessa la manutenzione dell'esistente, comprensiva degli adeguamenti igienico-funzionali."*

Art.4.2.1:

2° comma: la dicitura "impianto urbano" è sostituita con *"all'ampliamento del cimitero"*

3° comma: è stralciato "Per gli edifici rurali ... omissis ... comma 12."

Art.4.2.4, 1° comma: è stralciato sostituito con: *"Il PRGC, nel fare salve le fasce di rispetto previste dall'art.29 della LR 56/77 e dall'art.96, lett. f) del R.D. n.523/1904, individua nelle Tavv.6 e P6 fasce di profondità variabile, ascritte alla classe IIIa1, determinate sulla base delle analisi geologico-tecniche. In presenza di rappresentazioni difformi sugli Elaborati di Piano si applica l'indicazione più restrittiva."*

art.4.2.4, 3° comma: al termine è aggiunto *"nel rispetto del R.D.523/1904."*

art.4.2.4, 4° comma

* dopo le parole "interesse paesistico, e" è aggiunto *"in coerenza con quanto indicato dal PTP"*

* lettera a): dopo le parole "dal ciglio superiore" si intende inserita la seguente dizione: *“, anche in difformità dalle rappresentazioni cartografiche contenute nelle Tavole di progetto del PRGC.”*

* lettera b): dopo le parole "PRGC stesso" è aggiunto *"e comunque applicabili per i primi mt.100 dalla testa del fontanile."*

Art.4.2.5: il testo dell'articolo è stralciato. Il titolo è così integrato *"(vedi art.4.1.7)"*.

Art.4.3.2, 7° comma:

* primo capoverso, la dizione che recita "che viene di seguito riportato integralmente" è stralciata.

* punto 7.4: è stralciata la dicitura "in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, ma anche"; è stralciato l'ultimo punto che recita "gli strumenti urbanistici... omissis ... rete generale."

Il Dirigente del Settore
Copianificazione Urbanistica di Novara
arch. Angela M. MALOSSO

